

**Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 338/2022**

- ✓ La questione posta all'attenzione dell'Agenzia Entrate concerne il corretto trattamento fiscale da riservare a una distribuzione di dividendi di fonte italiana a favore di un soggetto estero che possiede le caratteristiche di uno schema previdenziale complementare.
- ✓ L'istante infatti è un fondo pensione dotato di personalità giuridica, con sede nei Paesi Bassi, partecipato da oltre 3 milioni di lavoratori del settore pubblico e sottoposto al controllo della Banca centrale olandese e dell'Autorità di vigilanza per il mercato (AFM), il quale persegue una finalità esclusivamente previdenziale di natura integrativa a favore degli iscritti gestendo le risorse e i contributi versati avvalendosi di gestori professionali.
- ✓ L'istante inoltre riferisce che, in base alla legislazione fiscale olandese, pur essendo un ente dotato di soggettività passiva ai fini delle imposte sui redditi, gode di un regime di esenzione fiscale con riferimento ai redditi derivanti dalla propria attività istituzionale/previdenziale; cionondimeno, stante la astratta/potenziale assoggettabilità alla locale imposta sul reddito delle società, l'istante ritiene di poter beneficiare della ritenuta d'imposta dell'1,2% sui dividendi distribuiti dalla società controllata italiana in forza dell'art. 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973, trattandosi di un soggetto residente in uno Stato UE, percettore diretto dei dividendi e, per l'appunto, assoggettato (sia pur in via potenziale) a una imposta sul reddito delle società nello Stato estero.
- ✓ L'Agenzia Entrate, facendo un utile excursus della normativa di riferimento (art. 27, D.P.R. 600/1973) e rammentando la regola generale di tassazione dei dividendi di fonte italiana distribuiti a favore di soggetti non residenti (art. 27, comma 3, primo periodo) e le deroghe a tale regola generale previste dallo stesso legislatore fiscale (art. 27, comma 3, secondo e terzo periodo e art. 27, comma 3-ter), giunge alla conclusione che l'istante, presentando i requisiti sostanziali e le finalità di investimento proprie di un fondo previdenziale integrativo che non svolge attività commerciale oltre a quella istituzionale previdenziale, non può beneficiare della ritenuta dell'1,2% ex art. 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973, bensì della ritenuta dell'11% ex art. 27, comma 3, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, prevista nel caso in cui i percettori siano fondi pensioni istituiti in uno Stato UE.

